



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

Schema di decreto interministeriale recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” istituito ai sensi dell’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (OCE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018 recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento;

VISTO il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”);

VISTO regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 del 17 dicembre 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell’Unione, l’ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

VISTO il regolamento (UE) 2021/605 della Commissione Europea recante le misure specifiche contro la Peste Suina Africana;

VISTO il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTO l’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale istituisce il “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale”, al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell’ambiente;

CONSIDERATO che l’articolo 224bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 stabilisce inoltre che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento;

VISTO il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 riguardante “Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, che all'articolo 1, comma 2, prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012 recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate” che, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

VISTO il decreto del Capo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari 12 marzo 2015, n. 271 che in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del citato decreto del 16 febbraio 2012, stabilisce le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza e, con l'implementazione della predetta banca dati, riduce gli adempimenti a carico dei soggetti del sistema della vigilanza;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;

VISTO il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”;

VISTA la raccomandazione (UE) 2016/336 della Commissione dell'8 marzo 2016 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda;

VISTO il decreto legislativo settembre 2010, n. 181 “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne”;

VISTO il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”;

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 “Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

VISTA la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (2020/C 32/01);

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una strategia "Farm to fork" (dal produttore al consumatore) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente [COM (2020) 381 final];

VISTA la comunicazione della Commissione europea "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (Doc. COM(2020) 381 final del 20 maggio 2020, in cui è dichiarato che la Commissione intraprenderà azioni volte a ridurre del 50 per cento le vendite complessive nell'UE di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura entro il 2030 e che riesaminerà la normativa in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione degli animali, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici, ampliando l'ambito di applicazione, rendendo più semplice l'applicazione e, in ultima analisi, garantendo un livello più elevato di benessere degli animali. La Commissione prenderà inoltre in considerazione opzioni per l'etichettatura relativa al benessere degli animali per una migliore trasmissione del valore lungo la filiera alimentare;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2023 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede, tra l'altro all'articolo 6 – Obiettivo specifico 9 di "migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali";

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" (Doc. COMM (2017) 713 Final del 29 novembre 2017 dove al punto 3.5 è indicato che *"La PAC dovrebbe rispondere meglio ai problemi sanitari gravi come quelli legati alla resistenza antimicrobica causata dall'uso inadeguato degli antibiotici"*;

CONSIDERATO che l'articolo 224bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede, tra l'altro, *"omissis....la necessità di definire la disciplina produttiva, il segno distintivo da apporre sui prodotti conformi e certificati, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione volontari e i sistemi di qualità autorizzati ed in essere alla data di entrata in vigore del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, le misure di vigilanza e controllo e quant'altro necessario ad un corretto funzionamento del Sistema....omissis"*;

CONSIDERATO che le informazioni facoltative sul benessere animale apposte in etichetta dagli Operatori o dalle organizzazioni che commercializzano prodotti alimentari devono essere oggettive e verificabili da parte delle autorità competenti nonché chiare e non ingannevoli per il consumatore,



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

oltreché conformi alla legislazione vigente in materia di etichettatura alimentare ed in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011;

CONSIDERATA la necessità di armonizzare a livello nazionale i requisiti e le regole applicabili per la certificazione del benessere animale in allevamento nonché di definire i requisiti, le procedure e le modalità con cui i singoli soggetti e la filiera produttiva interessata possono commercializzare fino al consumatore finale, con le informazioni ammesse ed autorizzate dal presente decreto, il prodotto animale oggetto di certificazione secondo il “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale”;

CONSIDERATO che l’organismo tecnico scientifico previsto ai sensi dell’articolo 224bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha il compito di individuare, tra l’altro, i requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, anche valutando la possibilità di prevedere lo sviluppo di un sistema di etichettatura trasparente a più livelli che consenta incentivi sufficienti ai produttori per migliorare il benessere degli animali.

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data _____;

DECRETA:

Articolo 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale volti a qualificare, la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, compresa la gestione delle emissioni nell’ambiente, del “Sistema di qualità nazionale benessere animale”, di seguito denominato SQNBA, la cui adesione è su base volontaria. Il SQNBA garantisce il diritto di accesso a tutti gli operatori degli Stati Membri dell’Unione europea legittimamente interessati.
2. Il presente decreto disciplina, inoltre, il rilascio della certificazione del rispetto dei requisiti relativi al SQNBA, nonché le procedure e le modalità con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva interessata possono commercializzare animali provenienti da un allevamento certificato ovvero il prodotto di origine animale che derivi da uno o più allevamenti oggetto di certificazione di cui al presente decreto.
3. Il presente decreto si applica agli operatori della produzione primaria e del settore alimentare di cui all’articolo 2, eccetto agli operatori della fase del trasporto, se non diversamente stabilito dai requisiti di certificazione previsti nell’ambito SQNBA.
4. Il SQNBA è costituito dalle disposizioni di cui al presente decreto e dai requisiti di certificazione per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, definiti secondo la procedura stabilita dal successivo comma 5 e tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 224 bis del



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e le priorità individuate del settore zootecnico.

5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico per il Benessere Animale (CTSBA) di cui all'articolo 11, sono definiti i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico, e sono apportate le eventuali modifiche ed integrazioni degli stessi, nonché degli Allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente decreto.
6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 9 in merito alla commercializzazione ed etichettatura degli animali e dei prodotti della produzione primaria, il CTSBA, valuta la possibilità di prevedere lo sviluppo di un sistema di requisiti di benessere eventualmente articolato in più livelli, che consenta di valorizzare i diversi impegni assunti dai produttori, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, per migliorare il benessere degli animali, conformemente all'articolo 224bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 2

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto, si intende per:

- **Benessere animale:** sistema integrato a cui concorrono il sistema di allevamento, l'alimentazione, la salute degli animali, il controllo della biosicurezza in allevamento, il monitoraggio dell'uso del farmaco veterinario, il controllo e la gestione delle emissioni nell'ambiente;
- **Sistema di allevamento:** insieme delle condizioni strutturali, di alimentazione, ambientali, tecnologiche, gestionali e sanitarie con cui è allevato l'animale o il gruppo di animali, per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro, specificate dai requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 5;
- **Metodo di allevamento:** modalità con cui l'animale o il gruppo di animali vengono allevati per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro. Può differenziarsi in allevamento al coperto (con o senza accesso all'aperto), all'aperto o altre modalità eventualmente previste ed indicate per specie, razza, orientamento produttivo dai requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 5;
- **Stabilimento:** locali e strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, destinati alla produzione di alimenti per l'uso umano;
- **Biosicurezza:** insieme delle misure strutturali e gestionali finalizzate a ridurre e contrastare il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie negli animali, in uno stabilimento o su un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

- **Produzione primaria:** prodotti zootecnici derivanti da filiere finalizzate alla produzione di: carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola, cunicola, latte, uova, miele, prodotti dell'acquacoltura ed elicoltura;
- **Operatore della produzione primaria:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti primari di origine animale, anche per un periodo limitato, identificata mediante Codice Fiscale e intestataria del numero di registrazione unico dello stabilimento, come definito dal Regolamento (UE) 2035/2019, registrato nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN). È la figura titolare del certificato di conformità dello stabilimento, per la fase di produzione primaria. Sono equiparate agli operatori della produzione primaria le cooperative o altre forme associative riconosciute di operatori in possesso di diversi codici univoci e che aderiscano tutti al SQNBA. In tal caso la forma associativa è il titolare del certificato di conformità per tutti gli stabilimenti associati.
- **Operatore del settore alimentare:** persona fisica o giuridica, titolare del certificato di conformità, responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, nonché la persona fisica o giuridica responsabile del trasporto degli animali vivi verso il macello;
- **Gruppo di Operatori del settore alimentare:** insieme di operatori del settore alimentare coordinati da una persona fisica o giuridica che richiede la certificazione ed è la responsabile della conformità ai requisiti del SQNBA nonché intestataria del certificato di conformità;
- **Catena di Custodia (CoC):** sistema atto a garantire l'identificazione e la tracciabilità di animali e prodotti della produzione primaria lungo le varie fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, fino al consumatore finale;
- **Organismo di Certificazione:** organismo che svolge servizi di valutazione della conformità accreditato dall'Organismo Nazionale di Accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008;
- **Organismo Nazionale di Accreditamento:** unico organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento. In Italia, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009 designa Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
- **Accreditamento:** attestazione da parte di un Organismo di accreditamento che un determinato Organismo di Certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
- **Valutazione della conformità:** procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio siano state rispettate;
- **Schema di certificazione:** insieme di regole e procedure che identificano l'oggetto della valutazione di conformità e le metodologie per determinarla, oltre all'insieme di requisiti rispetto ai quali la valutazione deve essere effettuata;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

- **Certificato di conformità:** documento rilasciato da un Organismo di Certificazione ad un Operatore della produzione primaria o Operatore del settore alimentare o gruppo di Operatori del settore alimentare, che attesta il soddisfacimento dei requisiti specificati dallo schema di certificazione a seguito delle opportune valutazioni della conformità;
- **Valutatore:** persona qualificata e incaricata da un Organismo di Certificazione ad eseguire singolarmente o come parte di un gruppo, la valutazione di conformità di un Operatore del settore primario, di un Operatore del settore alimentare o di un Gruppo di operatori del settore alimentare ai requisiti del SQNBA. La valutazione di conformità nell'ambito del SQNBA presso gli Operatori è effettuata da un medico veterinario in possesso dei requisiti minimi riportati nell'allegato 1;
- **Banca Dati Nazionale (BDN):** base dati informatizzata nazionale prevista dall'articolo 109, paragrafo 1, del Regolamento UE 429/2016 già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale", accessibile tramite le applicazioni web del portale internet dei sistemi informativi veterinari www.vetinfo.it.

Articolo 3

(Disposizioni specifiche)

1. Ai fini di una chiara e corretta informazione del consumatore, la produzione e la commercializzazione di animali e prodotti della produzione primaria con informazioni previste dal SQNBA avviene in conformità a quanto previsto dal presente decreto.
2. Qualora tali informazioni fossero già utilizzate e comunicate al consumatore sulla base di norme tecniche o certificazioni volontarie già riconosciute o autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure previste dalle stesse norme tecniche o certificazioni sono adeguate ai contenuti del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 8.
3. L'adeguamento di cui al comma 1 non è previsto per le informazioni relative alle tecniche di allevamento, di alimentazione e che comunque non rientrano nei requisiti di certificazione previsti nel presente decreto, per la valutazione del benessere animale.

Articolo 4

(Adesione al SQNBA)

1. Gli operatori del settore primario e gli operatori del settore alimentare che producono e commercializzano animali e prodotti di origine animale riportanti le informazioni sul benessere animale così come definito all'articolo 2, devono aderire al SQNBA per la verifica di conformità ai requisiti da parte di Organismi di Certificazione accreditati.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

Articolo 5

(Criteri e modalità per l'adesione al SQNBA)

1. La domanda di adesione al SQNBA è presentata dall'Operatore della produzione primaria ovvero da un Operatore del settore alimentare ovvero da un gruppo di Operatori del settore alimentare, per le attività oggetto di certificazione.
2. Per l'adesione al SQNBA, i soggetti di cui al comma 1 devono essere conformi alla normativa di settore vigente e in assenza di Non Conformità aperte.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione scelto tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono garantire in tutte le fasi di allevamento, produzione, trasferimento, trasformazione, commercializzazione e conservazione il mantenimento dei requisiti previsti dal presente Decreto, e adottano misure volte a garantire la separazione nel tempo o nello spazio di animali vivi o prodotti non certificati SQNBA
5. Possono richiedere l'adesione al SQNBA gli:
 - 5.1. Operatori della produzione primaria:
 - 5.1.1. che sono identificati ai sensi della specifica normativa dell'Unione Europea e nazionale vigente;
 - 5.1.2. che aderiscono al sistema di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti all'attività di autocontrollo e all'attività di sorveglianza secondo le indicazioni di cui all'articolo 10;
 - 5.1.3. che soddisfano, laddove previsti, i prerequisiti d'accesso allo schema di certificazione per la specie animale, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento di interesse previsti dai requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 5;
 - 5.1.4. che garantiscono un sistema di identificazione degli animali e dei prodotti della produzione primaria per assicurare il soddisfacimento delle disposizioni previste da SQNBA;
 - 5.1.5. nella domanda di adesione, devono indicare prioritariamente:
 - i. la specie animale, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento che si intende certificare, oltre al codice aziendale dello stabilimento ed il Codice Fiscale del detentore oppure il Numero di Registrazione Unico dell'Operatore responsabile dello stabilimento;
 - ii. l'eventuale attività di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA;
 - iii. il nominativo del veterinario formalmente incaricato dall'Operatore ad inserire i dati di valutazione dell'allevamento nel portale di cui all'articolo 10;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

- 5.1.6. l'impegno a rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA;
- 5.1.7. è ammessa la presentazione da parte del singolo Operatore della produzione primaria, di più domande di adesione riferite alle diverse specie, metodi di allevamento e orientamenti produttivi che si intendono certificare SQNBA;
- 5.1.8. l'adesione al SQNBA per una specie animale, orientamento produttivo e metodo di allevamento comporta che tutti gli animali sotto la responsabilità dell'operatore della produzione primaria siano gestiti secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati come stabilito dall'articolo 1, comma 5.
- 5.2. Operatori del settore alimentare:
- 5.2.1. che sono riconosciuti ai sensi della specifica normativa dell'Unione Europea e nazionale vigente;
- 5.2.2. che adottano il sistema della catena di custodia per il SQNBA nel rispetto dei requisiti dell'Allegato 2;
- 5.2.3. nella domanda di adesione, devono essere riportati prioritariamente:
- i dati e i riferimenti legali dell'Operatore del settore alimentare richiedente;
 - gli estremi relativi alla registrazione dell'attività effettuata dall'Operatore del settore alimentare, quale codice distintivo o di riconoscimento, con specificazione della sua tipologia;
 - la fase o le fasi di interesse nella filiera coinvolta;
 - una breve descrizione dell'Operatore del settore alimentare, della sua organizzazione, delle attività svolte e del numero di animali/volumi trattati.
- 5.3. Se l'adesione al SQNBA avviene attraverso un Gruppo di Operatori del settore alimentare, lo stesso presenta la domanda indicando ogni Operatore del settore alimentare coinvolto secondo le modalità di cui al presente articolo.

Articolo 6

(Organismo di Certificazione)

1. L'Organismo di Certificazione che intende operare nell'ambito del SQNBA deve essere accreditato alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 nella versione in vigore, secondo lo schema di certificazione SQNBA, per la specie animale e orientamento produttivo di interesse e soddisfare i requisiti e le modalità del processo di certificazione previsti all'Allegato 1 del presente decreto.
2. L'Organismo di Certificazione, inoltre, deve essere iscritto in un elenco tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità riportate nel citato allegato 1. L'iscrizione ha durata quadriennale e può essere sospesa o revocata in caso di gravi inadempienze



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

o carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'Organismo di Certificazione stesso, così come definita nell'Allegato 1, Parte A, paragrafo 2.

3. La sospensione dell'iscrizione a seconda della gravità dei casi può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'Organismo di Certificazione deve dimostrare di aver risolto le criticità rilevate. In caso contrario, l'iscrizione è revocata.
4. Gli Organismi di Certificazione rendono disponibili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della Salute, nonché all'Ente di Accreditamento, gli esiti delle attività di valutazione effettuate nei confronti degli Operatori aderenti al SQNBA. Gli oneri informativi posti a carico degli Organismi di Certificazione sono assolti tramite il caricamento dei dati nel sistema di cui all'articolo 10 che, attraverso meccanismi di interoperabilità, rende disponibili le informazioni caricate dall'Organismo di Certificazione nel database della Banca Dati Vigilanza (BDV), di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012.
5. In tal modo gli Organismi di Certificazione assolvono anche agli obblighi di caricamento dei dati nel Registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole (RUCI), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116.

Articolo 7

(Attività di Certificazione)

1. L'Organismo di Certificazione, attraverso verifiche documentali e in situ, in accordo con le disposizioni dell'Allegato 1, paragrafo C, valuta i requisiti del processo di certificazione e la conformità dei richiedenti che hanno fatto domanda di adesione al SQNBA. Tali valutazioni includono l'idoneità delle procedure di gestione dello stabilimento e/o dell'azienda alle prescrizioni del SQNBA, la verifica della capacità del sistema di autocontrollo di soddisfare i requisiti previsti dal SQNBA e di mantenere l'identificazione e la tracciabilità di animali e prodotti lungo la filiera, le registrazioni a supporto dell'intero processo, nonché la verifica della corrispondenza, del corretto uso e del trasferimento delle informazioni relative all'etichettatura ai sensi dell'articolo 9.
2. L'Organismo di Certificazione valuta il soddisfacimento dei requisiti previsti per la certificazione richiesta attraverso una valutazione di conformità iniziale presso il singolo richiedente che ha presentato domanda di adesione al SQNBA. Inoltre, verifica l'assenza di non conformità, ovvero la risoluzione di quelle riscontrate, e a seguito di valutazione positiva dei requisiti previsti, rilascia un certificato di conformità che attesta l'inserimento del soggetto o del gruppo nel sistema di certificazione ai sensi dell'SQNBA.
3. Gli Organismi di certificazione rivalutano nel tempo il mantenimento della conformità degli Operatori certificati secondo le tempistiche e le modalità previste nell'allegato 1.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

4. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto, incluso il venir meno dei requisiti di accesso, costituisce non conformità che deve essere gestita e risolta dai soggetti certificati in accordo con le indicazioni dell'Organismo di Certificazione.
5. L'Organismo di Certificazione emette un provvedimento di sospensione della certificazione ai sensi dell'allegato 1, parte C, punto 10.
6. Nel periodo di sospensione, il soggetto è tenuto a continuare ad applicare i requisiti previsti dal processo di certificazione SQNBA, fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA.
7. La mancata risoluzione delle cause che hanno comportato il provvedimento di sospensione della certificazione entro i tempi previsti determina la revoca della stessa e l'esclusione dal SQNBA, secondo le modalità descritte nell'Allegato 1.
8. L'Organismo di Certificazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA e sottoposti al proprio controllo, distinguendo fra produzione primaria e settore alimentare. In riferimento a ciascuno, deve inoltre essere riportato:
 - a) il numero di registrazione o di autorizzazione sanitaria o di riconoscimento dell'Operatore della produzione primaria o del settore alimentare;
 - b) il codice identificativo dell'Operatore o del Gruppo di Operatori del settore primario o alimentare attribuito dall'Organismo di Certificazione;
 - c) la specie, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento degli animali oggetto della certificazione SQNBA (solo per gli Operatori della produzione primaria);
 - d) un esplicito riferimento ai certificati sospesi o revocati.

Articolo 8

(Termini e modalità per l'adeguamento al SQNBA - Norma transitoria)

1. Al fine di salvaguardare le attività in essere, gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto operano sulla base di norme tecniche o certificazioni volontarie di cui all'articolo 3 che includono informazioni disciplinate dal SQNBA, o comunque relative a singoli requisiti di certificazione del benessere animale, procedono alla verifica ed all'adeguamento delle stesse ai requisiti previsti per la certificazione SQNBA in collaborazione con l'Organismo di Certificazione scelto dall'Operatore. Tale adeguamento deve essere attuato entro i 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dell'allegato specifico relativo alla specie, all'orientamento produttivo e al metodo di allevamento di interesse attraverso l'adesione al sistema SQNBA.
2. Le norme tecniche e le certificazioni volontarie, di cui al comma 1, sono da ritenersi valide ed efficaci in concomitanza con quelle rilasciate ai sensi del presente Decreto fino alla fine del periodo transitorio definito al comma 1.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

3. Il mancato adeguamento di cui al comma 1 comporta, l'impossibilità di utilizzo delle informazioni disciplinate dal presente Decreto, nell'ambito delle predette norme tecniche e certificazioni volontarie.

Articolo 9

(Commercializzazione ed etichettatura)

- 1) Ai fini del presente decreto, la commercializzazione degli animali e dei prodotti della produzione primaria deve avvenire riportando le seguenti informazioni nei documenti di vendita o in etichetta:
 - a) “Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale” o, in alternativa, “SQN benessere animale”. Tale indicazione può essere sostituita dal logo identificativo del SQNBA, definito con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute.
 - b) Metodo di allevamento, come eventualmente individuato nello schema di certificazione, relativo a specie ed orientamento produttivo, approvati nell'ambito del SQNBA.
 - c) “Allevato in” da riferirsi allo stabilimento certificato SQNBA nel quale il ciclo di allevamento dell'animale è condotto nel rispetto dei requisiti, modalità e tempistiche previste dagli schemi di certificazione di cui al presente decreto per la specie, orientamento produttivo e fasi di riferimento. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, è possibile riportare in etichetta la dicitura “Da allevamento ... [nazionalità]... certificato SQNBA” o “Proveniente da allevamento ... [nazionalità]... certificato SQNBA” e nel caso in cui l'animale sia nato, allevato e macellato nello stesso Stato Membro, l'informazione può essere fornita anche nella forma cumulativa “Origine ... [nome dello Stato membro]”, eventualmente accompagnata dall'indicazione di una regione geografica.
 - d) Eventuali altre informazioni previste, in relazione alla specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, dai requisiti di certificazione approvati nell'ambito del SQNBA.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono inoltre accompagnate dalle seguenti indicazioni:
 - a) codice di iscrizione dell'Organismo di Certificazione scelto dall'Operatore;
 - b) codice identificativo dell'operatore del settore alimentare che confeziona il prodotto per l'immissione al consumo o dell'operatore della produzione primaria qualora si abbia vendita diretta in azienda dell'animale o del prodotto.
3. Per i prodotti della produzione primaria provenienti da allevamenti certificati SQNBA e destinati al consumatore finale, le informazioni di cui al presente articolo devono comparire nello stesso campo visivo dell'etichetta del prodotto preimballato, come definito dal regolamento (UE) n. 1169/2011. Per i prodotti non preimballati destinati al consumatore finale, le suddette informazioni devono essere esposte in maniera chiara e ben visibile al banco vendita.
4. Nelle fasi antecedenti la commercializzazione al consumatore finale, le informazioni di cui al presente articolo sono riportate sui documenti di vendita che accompagnano gli animali vivi e,



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

nel caso del prodotto della produzione primaria, possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico o QR-code o altra idonea modalità anche sui relativi imballaggi.

5. Il trasferimento fino al consumatore finale delle informazioni previste dal SQNBA di cui al presente decreto avviene attraverso la catena di custodia certificata da un Organismo di Certificazione accreditato, tranne nei casi di vendita diretta presso l'azienda di allevamento dell'animale.
6. Fatte salve altre disposizioni specifiche in materia di fornitura delle informazioni ai consumatori, le indicazioni di cui al comma 1 sono riportate:
 - a) nel campo visivo principale dell'etichettatura, quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNBA costituiscono l'unico ingrediente o gli ingredienti certificati sono presenti nel loro insieme in percentuale superiore al 75 per cento nel prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale;
 - b) come informazione SQNBA di cui al comma 1 lettera a), da apporsi nell'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari diversi da quelli di cui al punto a), accanto all'ingrediente di origine animale ed alla sua percentuale, purché lo stesso ingrediente provenga interamente da allevamenti certificati SQNBA.
7. Nei prodotti alimentari non è ammessa la contemporanea presenza di uno stesso ingrediente certificato e non certificato ai sensi del presente decreto.

Articolo 10

(Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio - ClassyFarm)

1. Classyfarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (di seguito IZSLER) ed integrato nel portale nazionale della veterinaria www.vetinfo.it, che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti l'attività di autocontrollo e l'attività di sorveglianza svolta dagli Operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 429/2016.
2. Ai fini della corretta applicazione del SQNBA in allevamento, ClassyFarm consente:
 - a) la verifica dei prerequisiti per l'accesso al percorso del SQNBA di cui all'articolo 5 del presente decreto;
 - b) l'assegnazione di credenziali per l'accesso all'area dedicata agli Organismi di Certificazione, di cui all'articolo 7;
 - c) l'inserimento, da parte del valutatore, incaricato dall'Organismo di Certificazione, dei risultati della verifica di cui al punto a) nell'apposita sezione di ClassyFarm per il proseguo dell'iter di certificazione;
 - d) la garanzia di un adeguato livello di interoperabilità con altri sistemi informativi pubblici per quanto riguarda la disponibilità e la fruibilità per gli aventi titolo delle informazioni riguardanti gli aspetti di biosicurezza, di consumo di farmaco e di benessere animale a



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

garanzia della più appropriata condivisione di tali informazioni tra i soggetti pubblici interessati per le finalità di cui al presente decreto nel rispetto delle norme vigenti per la tutela della sensibilità dei dati.

3. L'IZSLER garantisce, attraverso il potenziamento del proprio sistema informatico, delle strutture e del personale, senza oneri a carico del Ministero della salute, il pieno funzionamento del sistema ClassyFarm.it

Articolo 11

(Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale)

- 1) E' istituito il Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA), cui è affidato il compito di definire la disciplina produttiva e le relative regole tecniche, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili all'implementazione del sistema.
- 2) Del CTSBA, che opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fanno parte:
 - a) due rappresentanti esperti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - b) due rappresentanti esperti del Ministero della Salute, di cui uno con funzioni di Vice Presidente;
 - c) quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
 - d) un rappresentante di Accredia;
 - e) quattro esperti in materia di Benessere animale di cui due designati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in rappresentanza del Centro di ricerca CREA-ZA e del Centro di ricerca CREA-PB e due designati dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.
3. Il Comitato può avvalersi di ulteriori esperti dei processi di produzione relativi all'intera filiera.
4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Ai componenti del CTSBA non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

e

Il Ministro della salute

Articolo 12

(Vigilanza sugli Organismi di Certificazione)

1. La vigilanza sugli Organismi di certificazione è svolta dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. L'attività di vigilanza è effettuata attraverso l'organizzazione di audit o ispezioni, dirette alla verifica della non sussistenza di carenze di requisiti e carenze da parte dell'Organismo di certificazione nell'espletamento dei compiti di certificazione e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e si applica a partire dalla medesima data.

Roma,

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Stefano Patuanelli

Il Ministro della Salute
Roberto Speranza

Allegati:

- Allegato 1: Requisiti degli Organismi di Certificazione e del processo di certificazione.
- Allegato 2: Requisiti per gli Operatori del settore alimentare.